

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
RELAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA UTENTE DEL BILANCIAMENTO
E PUNTO DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

Versione in vigore dal 13 gennaio 2022

**Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas – versione integrata e modificata dalle
deliberazioni 88/2020/R/gas e 3/2022/R/gas**

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA UTENTE DEL BILANCIAMENTO E PUNTO DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE.....	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Aggiornamento della relazione di corrispondenza per ciascun PdR ...	5
TITOLO II	6
AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA PER DISSOCIAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DEL BILANCIAMENTO.....	6
Articolo 4 Richiesta di dissociazione dell'utente del bilanciamento.....	6
Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di dissociazione dell'utente del bilanciamento	6
Articolo 6 Dissociazione dell'utente del bilanciamento nel RCU.....	7
TITOLO III.....	8
AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA PER ASSOCIAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DELLA DISTRIBUZIONE	8
Articolo 7 Richiesta di associazione di un utente del bilanciamento per un PdR già presente nel contratto di distribuzione dell'utente richiedente.....	8
Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR già presente nel contratto di distribuzione dell'utente richiedente	8
Articolo 9 Richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di richiesta di switching.....	9
Articolo 10 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di richiesta di switching	9
Articolo 11 Dissociazione dell'utente del bilanciamento nel RCU in caso di switching	10
Articolo 12 Richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di attivazione	10

Articolo 13	Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di attivazione.....	10
Articolo 14	Conferma dell'associazione al PdR da parte dell'utente del bilanciamento	11
Articolo 15	Obblighi informativi del SII in relazione all'associazione al PdR da parte dell'utente del bilanciamento	11
Articolo 16	Obblighi informativi del SII ai fini dell'attivazione del servizio di default trasporto.....	12
Articolo 17	Aggiornamento del RCU.....	13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TISG, alla deliberazione n.138/04, alla deliberazione 249/2012/R/gas e alla deliberazione 77/2018/R/com e relativi Allegati, nonché le seguenti definizioni:
- **relazione di corrispondenza** definisce per un dato periodo e per ciascun PdR, presente nel contratto di distribuzione di un utente della distribuzione, a quale utente del bilanciamento debbano essere ricondotti i prelievi;
 - **aggiornamento della relazione di corrispondenza** è
 - a) la dissociazione da parte di un utente del bilanciamento dai PdR cui risulta associato nel RCU;
 - b) l'associazione da parte di un utente della distribuzione di un utente del bilanciamento nel RCU ai PdR già presenti nel proprio contratto di distribuzione o per i quali presenti richiesta di *switching* o di nuova attivazione;
 - **data di decorrenza della relazione di corrispondenza** è la data a decorrere dalla quale ha effetto l'aggiornamento della relazione di corrispondenza, coincidente con il primo giorno del mese, ovvero limitatamente ai casi di attivazione o disattivazione di un PdR, dal giorno di attivazione o disattivazione;
 - **dati tecnici minimi del PdR** sono:
 - a) codice PdR;
 - b) codice REMI;
 - c) consumo annuo;
 - d) profilo di prelievo standard;
 - e) tipologia di trattamento (PdR MM, PdR MG o PdR MY);
 - f) capacità di trasporto convenzionale associata al PdR;
 - **codice pratica** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
 - **utente del bilanciamento residuale** è l'utente del bilanciamento avente capacità sulla REMI al quale sono ricondotti i prelievi dei PdR nella titolarità

di un utente della distribuzione in assenza di una relazione di corrispondenza valida.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le tempistiche con le quali, mediante il SII, viene eseguito l'aggiornamento della relazione di corrispondenza con riferimento a ciascun PdR attivo.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente Allegato definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, Responsabile del bilanciamento, utenti del bilanciamento e utenti della distribuzione;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Aggiornamento della relazione di corrispondenza per ciascun PdR

- 3.1 Qualora l'utente del bilanciamento sia associato in RCU al PdR dal quale intende dissociarsi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.
- 3.2 Qualora l'utente della distribuzione intenda associare un utente del bilanciamento ad un PdR:
 - a) già presente nel proprio contratto di distribuzione o,
 - b) per il quale presenti richiesta di *switching* o,
 - c) per il quale abbia richiesto l'attivazione,si applicano le disposizioni di cui al Titolo III.

TITOLO II

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA PER DISSOCIAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DEL BILANCIAMENTO

Articolo 4

Richiesta di dissociazione dell'utente del bilanciamento

- 4.1 Nei casi di cui al comma 3.1, l'utente del bilanciamento presenta al SII la richiesta di dissociazione dal PdR cui risulta essere associato in RCU.
- 4.2 La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese antecedente la data di decorrenza della relazione di corrispondenza.
- 4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il codice REMI cui afferisce il PdR;
 - b) il codice PdR identificativo del PdR;
 - c) la data di aggiornamento della relazione di corrispondenza.

Articolo 5

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di dissociazione dell'utente del bilanciamento

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, il SII verifica che l'utente del bilanciamento sia associato nel RCU al PdR oggetto della richiesta.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente e all'utente della distribuzione interessato, almeno le seguenti informazioni in relazione ai PdR oggetto della richiesta:
 - a) i dati di cui al comma 4.3, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica della richiesta.
- 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica all'utente del bilanciamento richiedente.

Articolo 6

Dissociazione dell'utente del bilanciamento nel RCU

- 6.1 Nei casi di cui al comma 5.2 il SII effettua la dissociazione nel RCU dell'utente del bilanciamento richiedente sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di aggiornamento della relazione di corrispondenza.

TITOLO III

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA PER ASSOCIAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DELLA DISTRIBUZIONE

Articolo 7

Richiesta di associazione di un utente del bilanciamento per un PdR già presente nel contratto di distribuzione dell'utente richiedente

- 7.1 Nei casi di cui al comma 3.2 lettera a), l'utente della distribuzione presenta al SII la richiesta di associazione di un utente del bilanciamento.
- 7.2 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di aggiornamento della relazione di corrispondenza.
- 7.2bis Nel caso in cui l'utente della distribuzione abbia ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/gas, la richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese antecedente la data di aggiornamento della relazione di corrispondenza.
- 7.3 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice PdR identificativo del PdR;
 - b) i dati identificativi dell'utente del bilanciamento da associare al PdR;
 - c) la data di decorrenza dell'aggiornamento.

Articolo 8

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR già presente nel contratto di distribuzione dell'utente richiedente

- 8.1 Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il PdR sia attivo;
 - b) il richiedente sia già associato nel RCU al PdR oggetto della richiesta;
 - c) l'utente del bilanciamento indicato nella richiesta sia accreditato al SII;

- d) la capacità complessiva risultante dall'associazione del PdR all'utente del bilanciamento non ecceda il limite massimo consentito all'utente comunicato dalla pertinente impresa di trasporto;
 - e) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 7.2.
- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, al nuovo utente del bilanciamento e all'utente del bilanciamento uscente, almeno le seguenti informazioni in relazione al PdR oggetto della richiesta:
- a) i dati identificativi dell'utente della distribuzione richiedente;
 - b) i dati tecnici minimi del PdR;
 - c) la data di cui al comma 7.3, lettera c);
 - d) il codice pratica della richiesta.
- 8.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 9

Richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di richiesta di switching

- 9.1 Nei casi di cui al comma 3.2 lettera b), la richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento da parte dell'utente della distribuzione è definita nell'ambito della richiesta di *switching* di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

Articolo 10

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di richiesta di switching

- 10.1 Entro 2 giorni lavorativi dalla verifica di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, nel caso in cui la stessa abbia dato esito positivo, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) l'utente del bilanciamento indicato nella richiesta di *switching* sia accreditato al SII;
 - b) la capacità complessiva risultante dall'associazione del PdR all'utente del bilanciamento non ecceda il limite massimo consentito all'utente comunicato dalla pertinente impresa di trasporto.

- 10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette:
- i. al richiedente e al nuovo utente del bilanciamento almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente della distribuzione richiedente;
 - b. i dati tecnici minimi del PdR;
 - c. la data di cui al comma 7.3, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - d. il codice pratica della richiesta.
 - ii. all'utente del bilanciamento associato al PdR, le informazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d).
- 10.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 11

Dissociazione dell'utente del bilanciamento nel RCU in caso di switching

- 11.1 Qualora lo *switching* per il quale è richiesta l'associazione di cui all'Articolo 9 venga eseguito, il SII effettua la dissociazione nel RCU dell'utente del bilanciamento presente nel RCU al momento della richiesta, con decorrenza a partire dalla data di *switching*.

Articolo 12

Richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di attivazione

- 12.1 Nei casi di cui al comma 3.2 lettera c), la richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento da parte dell'utente della distribuzione è definita nell'ambito del caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura di cui al comma 5.2 della deliberazione 850/2017/R/gas.

Articolo 13

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento per un PdR oggetto di attivazione

- 13.1 Entro 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al comma 5.2 della deliberazione 850/2017/R/gas, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- a) l'utente del bilanciamento indicato nella richiesta di *switching* sia accreditato al SII;
 - b) la capacità complessiva risultante dall'associazione del PdR all'utente del bilanciamento non ecceda il limite massimo consentito all'utente comunicato dalla pertinente impresa di trasporto.
- 13.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 13.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'utente del bilanciamento:
- a) i dati identificativi dell'utente della distribuzione richiedente;
 - b) i dati tecnici minimi del PdR;
 - c) la data di attivazione del PdR;
 - d) il codice pratica della richiesta.
- 13.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 13.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 14

Conferma dell'associazione al PdR da parte dell'utente del bilanciamento

- 14.1 Entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui ai commi 8.2, 10.2 e 13.2, il nuovo utente del bilanciamento trasmette al SII almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice PdR per il quale è richiesta l'associazione;
 - b) conferma o rifiuto dell'associazione;
 - c) il codice pratica inviato dal SII.
- 14.2 In assenza della comunicazione di cui al comma 14.1 l'associazione si intende rifiutata.

Articolo 15

Obblighi informativi del SII in relazione all'associazione al PdR da parte dell'utente del bilanciamento

- 15.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 14.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il codice pratica sia corrispondente al codice pratica della richiesta;
 - b) la comunicazione sia pervenuta entro il termine di cui al comma 14.1;
 - c) i dati identificativi dei PdR siano gli stessi della richiesta.

- 15.2 Il SII comunica l'esito della verifica di cui al comma 15.1, entro il termine di cui al medesimo comma, al nuovo utente del bilanciamento.
- 15.3 Nei casi di conferma dell'associazione, entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 15.1, il SII comunica al nuovo utente del bilanciamento, all'utente del bilanciamento esistente, all'utente della distribuzione richiedente, la creazione della relazione di corrispondenza per associazione da parte dell'utente della distribuzione.
- 15.4 Nei casi di rifiuto dell'associazione comunicata ai sensi dei commi 8.2 e 10.2, entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 15.1, il SII comunica al nuovo utente del bilanciamento e all'utente della distribuzione richiedente, il mancato aggiornamento della relazione di corrispondenza per associazione da parte dell'utente della distribuzione.
- 15.5 Nei casi di rifiuto dell'associazione per un PdR oggetto di attivazione comunicata ai sensi del comma 13.2, entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 15.1, il SII comunica al nuovo utente del bilanciamento e all'utente della distribuzione richiedente, il mancato aggiornamento della relazione di corrispondenza per associazione da parte dell'utente della distribuzione a partire dalla data di attivazione del PdR.

Articolo 16

Obblighi informativi del SII ai fini dell'attivazione del servizio di default trasporto

- 16.1 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 15.1, il SII verifica che per ciascun PdR vi sia una relazione di corrispondenza valida al primo giorno del mese successivo o, in subordine, l'indicazione di un UdB residuale sulla REMI a cui è sotteso il PdR.
- 16.2 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 16.1, entro il medesimo termine il SII comunica al responsabile del bilanciamento e all'impresa di trasporto pertinente, ai fini dell'attivazione del servizio di default trasporto, almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente della distribuzione;
 - b) i dati tecnici minimi del PdR;
 - c) la data di attivazione del servizio di *default* trasporto;
 - d) il codice pratica.
- 16.3 Nei casi di cui ai commi 13.3 e 15.5, entro i termini rispettivamente previsti ai medesimi commi, qualora non sia presente un UdB residuale sulla REMI a cui è sotteso il PdR, il SII comunica al responsabile del bilanciamento e all'impresa di trasporto pertinente, ai fini dell'attivazione del servizio di default trasporto, almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente della distribuzione;
- b) i dati tecnici minimi del PdR;
- c) la data di attivazione del PdR;
- d) il codice pratica.

Articolo 17

Aggiornamento del RCU

- 17.1 In corrispondenza della data di decorrenza della relazione di corrispondenza, il SII effettua l'associazione nel RCU dell'utente del bilanciamento sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta.